

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CLII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	1874		
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di 500.000.000 dal fondo riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52. (2443) . . . . .	1874	<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1874, 1875	Senatore BRASCHI: Agevolazioni fiscali agli olii pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-Olio). (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (2430) . . . . .	1877
FERRERI, <i>Relatore</i> . . . . .	1874	PRESIDENTE . . . . .	1877
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, concernente la prelevazione di lire 250.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52. (2445) . . . . .	1875	TROISI, <i>Relatore</i> . . . . .	1877
PRESIDENTE . . . . .	1875	<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
FERRERI, <i>Relatore</i> . . . . .	1875	Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società officine aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000, un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2426) . . . . .	1877
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	1877, 1879
Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio. (2057) . . . . .	1875	PONTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1878, 1879
PRESIDENTE . . . . .	1875, 1876	COSTA . . . . .	1878
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1876	PESENTI . . . . .	1879
		Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di consumo mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2428) . . . . .	1879
		PRESIDENTE . . . . .	1879
		BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1879

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

	PAG.
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
Concessione all'Ente autonomo esposizione universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000 per l'esercizio finanziario 1950-51 da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2385) . . . . .	1880
PRESIDENTE . . . . .	1880, 1881, 1882, 1883
DE PALMA, <i>Relatore</i> . . . . .	1880, 1881, 1882, 1883
CORBINO . . . . .	1881, 1882
CAVINATO . . . . .	1881, 1882
PIERACCINI . . . . .	1881, 1883
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i> . . . . .	1882, 1883
WALTER . . . . .	1882
SULLO . . . . .	1882
CINCIARI RODANO MARIA LISA . . . . .	1882
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Proroga al 31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte di consumo con scadenza anteriore. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2427) . . . . .	1883
PRESIDENTE . . . . .	1883, 1884
BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1883, 1884
CAVINATO . . . . .	1883, 1884
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1883
Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli Uffici postali. (2396) . . . . .	1884
PRESIDENTE . . . . .	1884, 1885
SULLO, <i>Relatore</i> . . . . .	1884
CORBINO . . . . .	1884
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i> . . . . .	1885
Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un Collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della Guardia di finanza. (2464) . . . . .	1885
PRESIDENTE . . . . .	1885, 1886
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1885
Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1951. (2468) . . . . .	1886
PRESIDENTE . . . . .	1886
TROISI, <i>Relatore</i> . . . . .	1886
Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (2491) . . . . .	1887
PRESIDENTE . . . . .	1887, 1888

	PAG.
CHIARAMELLO, <i>Relatore</i> . . . . .	1887, 1888
WALTER . . . . .	1887, 1888
CORBINO . . . . .	1887, 1888
GHISLANDI . . . . .	1888
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1889

**La seduta comincia alle 9,15.**

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amendola Giorgio, Casoni, Chiostergi, De Martino Carmine, Tosi.

**Discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2443).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Prego il relatore, onorevole Ferreri, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

FERRERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame, al pari di quello che esamineremo successivamente n. 2445, riguarda la convalida di un decreto Presidenziale. Si tratta di prelevamento fatto dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52. Il prelevamento ammonta alla somma di 500 milioni di lire ed è stato fatto per aumentare gli stanziamenti dei capitoli 186, 284 e 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in conseguenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, in Sicilia e in Sardegna.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Essendo noto il motivo per cui è stato effettuato tale prelevamento ed avendo il disegno di legge i requisiti richiesti dal regolamento di contabilità generale dello Stato, non esito a dichiararmi ad esso favorevole.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, concernente la prelevazione di lire 250.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2445).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, concernente la prelevazione di lire 250 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52.

Prego il relatore, onorevole Ferreri, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

**FERRERI, Relatore.** Onorevoli colleghi, anche questo disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda la convalida di un decreto Presidenziale. Si tratta di un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per aumentare lo stanziamento del capitolo 512 del Ministero del tesoro « Spese assistenziali di carattere riservato » destinato ad aiutare quegli italiani che, dovendo rientrare in patria ed essendo in condizioni di disagio, hanno particolare bisogno di essere assistiti.

Raccomando pertanto anche questo disegno di legge alla vostra approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, concernente la prelevazione di lire 250.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti camere di commercio. (2057).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti camere di commercio.

Ricordo che nella seduta del 30 novembre 1951 furono approvati i primi otto articoli del nuovo testo concordato tra il Governo e il relatore e che fu discusso ampiamente l'articolo 9 di cui ripeto ora il testo:

« Il personale dei ruoli dei cessati Consigli provinciali dell'economia e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, il quale è stato assunto direttamente o verrà successivamente assunto nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ad essi succeduti, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento, ai fini della pensione di Stato, del servizio reso con rapporto stabile di impiego e di quello riscattato presso gli Enti predetti in conformità della norma di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Per il riconoscimento di cui al precedente comma è dovuto all'Erario il contributo previsto dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge. È inoltre dovuta all'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli enti fino alla data di immissione del personale interessato nei ruoli statali maggiorate degli interessi sino alla

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Dopo aver effettuato i versamenti di cui al precedente comma, in unica soluzione, il personale interessato ha diritto alla libera disponibilità delle polizze o delle somme vincolate agli Enti.

Per il periodo decorrente dalla data di immissione del personale di cui al 1° comma del presente articolo nei ruoli statali, ivi indicati, sono applicabili le norme previste dall'articolo 8 della presente legge ».

VICENTINI, *Relatore*. L'onorevole Manironi nella seduta del 30 novembre 1951 aveva fatto presente la sua preoccupazione — dato che in questo articolo si fa riferimento al personale che verrà assunto in futuro — che venisse posto un vincolo alla libertà delle camere di commercio allorquando verranno ricostituiti i Consigli elettivi delle medesime.

Ora, per il momento, di elezioni di tali Consigli non se ne può parlare, dato che in essi deve esservi una rappresentanza delle organizzazioni sindacali, ciò che non è possibile per il momento realizzare perché non è stata ancora approvata la legge sindacale la quale stabilisca quali siano le associazioni sindacali che parteciperanno alle suddette elezioni.

Inoltre, il provvedimento non interferirà inquantoché il personale, non solo quello che verrà assunto, ma anche quello preesistente, dovrà cadere sotto determinate nuove disposizioni.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Il personale non di ruolo dei cessati Consigli provinciali dell'economia e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, il quale è stato assunto direttamente o verrà successivamente assunto nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ad essi succeduti, ha diritto, ove ne faccia domanda, di riscattare per intero il periodo di servizio non di ruolo prestato presso gli Enti predetti fino alla data di immissione nei ruoli statali stessi.

Per il riconoscimento di cui al precedente comma è dovuto all'Erario, a carico del personale, il contributo di riscatto del 18 per cento dello stipendio annuo pensionabile alla

data di presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato fino alla data di immissione nei ruoli statali di cui al precedente comma.

Per il periodo decorrente dalla data di immissione del personale di cui al 1° comma del presente articolo nei ruoli statali ivi indicati, sono applicabili le norme previste dall'articolo 8 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è ora il seguente articolo aggiuntivo 10-bis proposto dal relatore:

« Il personale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, che abbia optato o che opterà per la pensione di Stato non avrà diritto alla rivalutazione dei fondi del trattamento di quiescenza di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72, a partire dalla data d'inizio della decorrenza del periodo riscattato ai fini della pensione di Stato ».

VICENTINI, *Relatore*. La ragione di questo articolo sta nel fatto di voler evitare un eventuale cumulo di due rivalutazioni aventi lo stesso significato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 10-bis nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Resta da esaminare l'articolo 11 del nuovo testo concordato tra il relatore e il Governo. Ne do lettura:

« Per le liquidazioni delle future pensioni e della indennità per una volta tanto spettanti al personale di cui agli articoli precedenti, non è più dovuto all'Erario il rimborso di cui agli articoli 3 e 9 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937, n. 1000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VICENTINI, *Relatore*. Essendo terminata la discussione degli articoli, prego la Commissione di voler dare al Presidente la facoltà di coordinare i vari articoli anche per quanto riguarda la nuova numerazione di essi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge del senatore Braschi: Agevolazioni fiscali agli olii pesanti destinati all'agricoltura. (Diesel-olio). (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato. (2430).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi: Agevolazioni fiscali agli olii pesanti destinati all'agricoltura. (Diesel-olio).

Prego il relatore, onorevole Troisi, di riferire su questa proposta di legge, già approvata dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

TROISI, *Relatore*. Poiché l'uso della motorizzazione si sta sviluppando sempre più nell'agricoltura ai fini della riduzione dei costi unitari, con la presente proposta di legge si propone di favorire questo settore concedendo agevolazioni agli olii pesanti destinati all'agricoltura.

La nostra industria si è orientata recentemente verso la costruzione di un particolare tipo di motore che i tecnici chiamano motore a testa calda. Questo tipo di motore viene azionato con carburante meno pregiato, quindi più economico. Infatti l'esperienza ha suggerito l'efficacia di una miscela formata dal 40 per cento di gasolio e dal 60 per cento di residui di olii pesanti.

Tali olii usufruiscono già di notevoli agevolazioni, perché i loro residui sono usati per combattere le larve delle zanzare e sono usati per la bitumatura delle strade e per altri impieghi.

Il proponente senatore Braschi ha presentato questa proposta di legge al fine di estendere queste agevolazioni anche a quelle parti di residui che sono destinate come carburanti dei motori agricoli.

Nella discussione svoltasi al Senato, in un primo momento sorse un ostacolo. Ciò perché, mentre per gli altri carburanti, per evitare abusi, si ricorre alla denaturazione, per gli olii pesanti ciò è difficile dato il colore già scuro di questo prodotto. Così, in un primo tempo, vi è stata qualche perplessità anche da parte degli uffici tecnici data la difficoltà di determinare quella parte di olio pesante che può essere destinata a questo uso, avente quindi tale beneficio fiscale, e ciò allo scopo di evitare le frodi.

Vi fu perciò al Senato una battuta di arresto. Successivamente, ulteriori studi hanno fatto sì che questa difficoltà fosse superata, e — sia gli organi tecnici delle dogane come il

Ministero — hanno convenuto di poter accogliere il provvedimento in esame, modificando però la sua formulazione originaria, cioè demandando al Ministro delle finanze la emanazione di norme che possano assicurare l'effettivo controllo della destinazione del prodotto.

Così, il provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla Commissione del Senato. Date le ragioni che prima ho esposto, ritengo che la proposta di legge possa essere approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i residui della lavorazione degli olii minerali aventi una densità superiore a 0,890 a 15° C. (Voce n. 271 b. 6 della vigente tariffa doganale) destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli.

(È approvato).

**ART. 2.**

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme e condizioni da osservare per usufruire della presente agevolazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Società officine aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2426).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Società Officine aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000, un suolo sito in

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale». Tale disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Ponti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PONTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge sottoposto al nostro esame, si chiede l'autorizzazione di vendere a trattativa privata, per il prezzo di 20 milioni di lire, alla Società Officine aeronavali di Venezia, il suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091 ed i resti dei fabbricati preesistenti alle costruzioni eseguitevi da detta Società.

Si tratta di una industria che è sorta nel dopoguerra, e che ha ereditato le rovine della società Ala Littoria. La società officine aeronavali sopraindicata, subito dopo la liberazione, riprese l'attività che prima aveva esercitato l'Ala Littoria, società le cui azioni erano di proprietà dello Stato, il quale, alla cessazione delle ostilità non fu in grado di far funzionare la società stessa.

La zona, in conseguenza della guerra, era ridotta a un cumulo di rovine abbandonate, ed allora, circa 300 operai chiesero alle autorità locali di interessarsi presso lo Stato, perché questo cedesse ad una società privata — che sarebbe sorta sotto la direzione dei vecchi dirigenti — detto terreno su cui si sarebbero ricostruiti i capannoni e le officine. Sin dal 1946 si iniziò la pratica per ottenere la cessione temporanea del terreno, e il Tesoro concesse il permesso di costruire i capannoni. Così l'industria sorse in attesa di entrare in proprietà del terreno in un secondo tempo. A questa cessione si opponevano notevoli ostacoli. Prima di tutto, il terreno apparteneva al demanio militare e dietro ripetute istanze, specialmente delle autorità locali, le quali erano interessate a dar lavoro a questi 300 operai, si ottenne che il terreno stesso dal demanio militare passasse a quello civile. Ora, con il presente disegno di legge si propone di cedere il terreno a questa industria.

A proposito, da alcuni colleghi sono state sollevate alcune obiezioni. Si è detto: prima di cedere del terreno che appartiene allo Stato e in una zona così importante come quella del lido di Venezia bisognerebbe accertare che, in un secondo tempo, tale terreno non venisse fatto oggetto di speculazioni pri-

vate. La Commissione finanze e tesoro del Senato, che ha già esaminato la questione, decise che il terreno potesse essere ceduto a condizione che per 10 anni almeno avrebbe dovuto rimanere come zona industriale...

COSTA. Sono pochi dieci anni!

PONTI, *Relatore*. Ho voluto personalmente constatare quale è la reale situazione. Se 10 anni possono sembrare insufficienti per evitare, in futuro, speculazioni, faccio rilevare che questa concessione del terreno viene fatta ad un'industria che si trova attualmente in gravi ristrettezze finanziarie per aver speso notevoli somme, al fine di creare le sue officine, mentre nessuno le fa alcun credito sopra gli stabili che sono costruiti su terreno che non risulta di proprietà della società stessa.

Le autorità cittadine sono intervenute presso lo Stato per rendere possibile la attività di questa industria ad accelerare la cessione del terreno, e infatti si è posto questo limite di 10 anni.

Posso, infine, portare altre argomentazioni per togliere qualsiasi preoccupazione circa il sospetto che anche dopo 10 anni il terreno in questione possa essere fatto oggetto di speculazioni private. Ritengo opportuno, dunque, di aggiungere che il terreno, di cui trattasi, si trova all'estremo limite del lido nord, cioè in una zona che è soggetta al controllo militare, verso San Nicoletto. Il terreno si trova sopra un forte che finisce con una muraglia di una diecina di metri, prospiciente la spiaggia, la quale è anch'essa di esclusiva pertinenza militare, non solo, ma la zona è anche soggetta a tutte le servitù del campo di aviazione, quindi non si possono fare costruzioni che superino i 6 metri. Si tratta infine di un terreno che dista meno di 200 metri da due cimiteri, per cui, anche volendo, non vi si possono costruire né alberghi né case. Infine, anche il prezzo che è stato fatto alla società non è un prezzo di favore, specie tenendo presente le caratteristiche della zona, tanto che il comune in una zona di sicuro sviluppo (sempre al lido), sta vendendo lotti di terreno a 700 lire al metro quadrato. Inoltre, di questo problema dei cimiteri me ne sono occupato quando io ero sindaco di Venezia, in occasione del cimitero israelitico (uno dei cimiteri in questione) il quale non potè essere toccato — secondo la legge israelitica — quando fu prospettata la eventualità di un suo spostamento. Per tutte queste ragioni sono convinto che il terreno che dovrà essere ceduto non potrà essere fatto oggetto, in avvenire, di speculazioni private.

Prego, dunque, i componenti la Commissione di voler dare il loro parere favorevole al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**PESENTI.** Ho ascoltato con attenzione quanto ha detto l'onorevole relatore, ma bisognerebbe accertarsi dell'effettiva opportunità del disegno di legge...

**PONTI, Relatore.** Anche il sindaco Giacinto si è più volte interessato per ottenere la cessione di questo terreno.

**PESENTI.** Ritengo di accettare le spiegazioni dell'onorevole relatore. In genere, mi rendo conto della situazione di queste industrie che sorgono su terreni demaniali giacché un caso simile si è verificato anche a Roma. Stando le cose in tal modo, tali industrie non possono ottenere i necessari finanziamenti dagli istituti di credito. Per quanto riguarda il prezzo, sono di avviso che esso dovrebbe essere fissato secondo il prezzo del mercato. Al riguardo ho dei dubbi, e sarebbe bene che la vendita non venisse effettuata a trattativa privata, ma in un altro modo. Inoltre, sarebbe bene che lo Stato partecipasse in qualche modo a questa industria, al fine di evitare una qualsiasi possibilità futura di speculazione sul terreno. Comunque, ho fiducia in quanto ha detto l'onorevole Ponti, e voterò in favore del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 20.000.000 a favore della Società Officine Aeronavali di Venezia, del suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia), della estensione di mq. 42.091, e dei resti dei fabbricati preesistenti alle costruzioni eseguitevi da tale Società, il tutto distinto nel catasto di Venezia al foglio 22 con i numeri di mappa 96-b, 97-b, 118-b, E-b, 176, 177, 178, 175, 180, 179, 181, 141, 182, 155-b.

Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto, nel quale saranno stabiliti il vincolo di destinazione industriale dell'immobile per anni dieci e le sanzioni in caso di eventuali mutamenti ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà, poi, votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appalti delle imposte di consumo mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria. (Approvato della V Commissione permanente del Senato). (2428).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appalti delle imposte di consumo mediante polizza fideiussoria e mediante fideiussione bancaria.

Prego il relatore onorevole Bavaro, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro), del Senato.

**BAVARO, Relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la sostanza del disegno di legge è questa: poiché il valore del gettito delle imposte di consumo è più che decuplicato in dipendenza degli articoli 1 e 3 della legge 30 luglio 1950, n. 575, e tenuto presente che le cauzioni da prestarsi dagli appaltatori delle dette imposte a norma degli articoli 81 e 87 del T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, debbono essere prestate in misura proporzionale all'ammontare dei tributi, e cioè versando somme notevoli che non tutti gli appaltatori sono in grado di poter depositare nella forma comune, in titoli di Stato o in altri titoli equivalenti, la categoria degli appaltatori ha chiesto, che le venisse concesso di sostituire ai depositi dei titoli di Stato la polizza fideiussoria, cioè una garanzia bancaria, che in sostanza può considerarsi corrispondente alla cauzione. Mentre prima la polizza fideiussoria raggiungeva il limite massimo del 50 per cento dell'importo della cauzione, oggi tale limite è stato elevato al 75 per cento in modo da impedire che gli appaltatori costituiscano sotto altra forma un gravame, in quanto dovrebbero procurarsi con altri mezzi questi fondi. Voi conoscete quale sia il costo attuale del denaro sul mercato, mentre con la polizza fideiussoria si raggiungerebbe ugualmente lo scopo garantendo da un lato i comuni e rendendo più agevole la prestazione della cauzione agli appaltatori. Per queste ragioni, prego i colleghi di volere approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il limite massimo stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 86,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

ai fini della prestazione, mediante polizza fideiussoria, o mediante fideiussione bancaria, delle cauzioni dovute dagli appaltatori delle imposte di consumo, è elevato al 75 per cento.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle cauzioni già prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Essa si applica, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate o accettate; in tal caso il predetto limite del 75 per cento va riferito all'intero ammontare della cauzione dovuta a garanzia dell'appalto ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà, poi, votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente autonomo esposizione universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000 per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2385).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente autonomo esposizione universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000 per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza.

Prego il relatore, onorevole De Palma, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

DE PALMA, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione prevede la concessione all'Ente autonomo esposizione universale di Roma, di un contributo di lire 91.500.000 per l'esercizio finanziario 1950-51.

Come è noto, l'Ente fu creato nel 1936 con due scopi ben definiti: uno transitorio, di dar vita ad una esposizione universale, scopo che non si raggiunse; ed uno a carattere permanente, per cui, in considerazione dello sviluppo demografico che la capitale stava assumendo, si volevano creare le basi di un grande quartiere.

Lo Stato, in quell'epoca, spese, per espropri e per acquisto di aree, oltre 600.000.000, dando così la possibilità all'Ente di costituirsi un patrimonio relevantissimo, patrimonio che oggi è costituito da un comprensorio di circa 420 ettari di terreno, da strade per 18 chilometri, da fognature per 23 chilometri e da circa 28.000 piante di alto fusto ed arbustive.

Ma quello che più conta è che il patrimonio è arricchito da edifici di notevole mole, di cui tre sono già ultimati (e precisamente il palazzo degli uffici, il ristorante ed il villaggio operaio), quattro sono quasi ultimati (il palazzo dei ricevimenti e congressi, il palazzo della civiltà italiana, quello delle tradizioni popolari e quello delle poste e telegrafi), cinque sono in stato di avanzata costruzione (la chiesa dei santi Pietro e Paolo, il palazzo delle scienze, il palazzo dell'arte moderna, quello dell'arte antica ed il palazzo del corporativismo), e quattro sono appena abbozzati (il palazzo dell'agricoltura, quello dei lavori pubblici, quello forestale ed il palazzo del teatro).

Questo ingente complesso di costruzioni è stato notevolmente danneggiato dalla guerra, in seguito all'occupazione dei tedeschi, per le asportazioni da essi compiute, nonché da quelle effettuate dagli sfollati. Tanto è vero che, in quei momenti di carenza di vetri, si diceva, sul mercato napoletano, che i vetri più a buon mercato fossero quelli dell'Ente esposizione di Roma, per la facilità con cui si prelevavano.

A questo, naturalmente, bisognava porre riparo, come un rimedio occorreva trovare allo stato di decadenza che andava ripercuotendosi su quella mole di edifici. Ed è appunto oggetto del presente disegno di legge quello di dare la possibilità all'Ente di riprendersi, di funzionare, in attesa che si addivenga ad una sua sistemazione di carattere generale e definitivo.

A questo mira il disegno di legge, il quale fa ascendere a 91.500.000 il contributo dello Stato, così suddiviso: 22 milioni per spese di amministrazione (spese che non debbono apparire eccessivamente rilevanti in considerazione degli aumenti apportati lo scorso anno agli stipendi degli impiegati addetti), e 69 milioni per forniture, per la liquidazione di contratti che si sono dovuti fare per addvenire alla copertura degli edifici. Perché questi palazzi, lasciati in quelle condizioni, andavano in decadenza, con un graduale svilimento del loro prezzo.

Da qui la necessità che si provveda, da parte dello Stato, a concedere questo contributo.

Però, mentre convengo sulla necessità di concedere il contributo, vorrei pregare il Governo di esaminare a fondo la questione, perché diversamente non si fa altro che dare ossigeno — sia pure sotto forma di milioni — ad un ammalato il quale resta solo e sempre esclusivamente malato.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Ora, il Governo esamini la situazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma. Se è necessario contribuire con spese maggiori, lo faccia, perché questo denaro sarà veramente produttivo, dando la possibilità allo Stato di rivalersi attraverso l'uso dei numerosi fabbricati esistenti, attraverso le alienazioni di quei fabbricati che non gli necessitano, ed infine attraverso la vendita delle aree. Perché, diversamente, questi contributi, che necessariamente si dovranno annualmente ripetere, a mio avviso, sono contributi eminentemente antieconomici.

Quindi, invito il Governo ad esaminare la necessità e l'urgenza di provvedere ad una sistemazione a carattere definitivo dell'Ente.

Il disegno di legge consta di tre articoli: l'articolo 2 prevede, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura della spesa, quindi, anche sotto questo profilo, non ho nulla da eccepire.

Nel pregare i membri della Commissione di votare in favore di questo disegno di legge, prego nuovamente il Governo perché voglia esaminare a fondo, e voglia definitivamente sistemare l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, per far sì che la Commissione non si trovi nuovamente costretta, tra pochi mesi, a dover dare un nuovo contributo che, come ho detto, rappresenta la forma più antieconomica di investimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CORBINO.** Ringrazio il collega onorevole De Palma per la sua relazione. Ciò nonostante, sono dolente di non poter aderire alla sua richiesta di approvazione del disegno di legge.

Noi dobbiamo respingere questo provvedimento, per obbligare il Governo ad affrontare sul serio il problema dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma. Andando avanti di questo passo, con tali contributi dati un po' alla volta si arriverà all'anno 2000 senza aver ancora risolto questo problema.

Invito pertanto i colleghi a votare contro il disegno di legge.

**CAVINATO.** L'ultima volta che fu discusso dalla nostra Commissione un contributo a favore dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, per il parere alla I Commissione permanente (Interni) dissi che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrei votato a favore di questa spesa. Ed aggiunti che una qualunque sistemazione patrimoniale dell'Ente si sarebbe potuta trovare, da parte di amministratori energici ed avveduti, in un paio di mesi,

Coerentemente con quanto affermai allora, dichiaro che voterò contro il disegno di legge.

**PIERACCINI.** Mi associo alle parole dell'onorevole Corbino e dichiaro che voterò contro, anche perché nella precedente occasione dicemmo che si trattava dell'ultima autorizzazione del genere.

**DE PALMA, Relatore.** Vorrei brevemente rispondere alle osservazioni fatte dai colleghi.

Il Governo ha dato due contributi all'Ente: uno di 100 milioni ed un altro di 50 milioni. Con questi contributi l'Ente ha potuto saldare un debito verso la Banca nazionale del lavoro di 80.413.185, perché dal 1942 fino al 1950 ha dovuto, per fronteggiare spese di carattere inderogabile, ricorrere al credito bancario.

Bisogna quindi considerare che di quei 150 milioni concessi a titolo di contributo, 80 erano già spesi. E quando l'anno scorso noi concedemmo quei 50 milioni, questi non furono sufficienti a coprire quelle che erano state le spese sostenute dall'Ente, tanto è vero che una parte di esse fu rinviata agli esercizi futuri.

Sono d'accordo con i rilievi che sono stati fatti dai colleghi, e credo di essere stato, nella mia veste di relatore, il primo a muoverli; ma mi permetto di dissentire dalle conclusioni cui è arrivato l'onorevole Corbino. Dico ciò perché quelle conclusioni, anziché agevolare la soluzione del problema, porrebbero l'Ente in condizioni di esistenza ancora peggiori.

Ora, il Governo deve provvedere ad una sistemazione dell'Ente, e su questo siamo tutti d'accordo — ed io sono lieto che questo sia l'avviso dell'intera Commissione — ma in questo momento penso (e per questo insisto affinché la Commissione approvi il disegno di legge) che la non approvazione costituirebbe un ulteriore intralcio.

**CORBINO.** Ritengo che per non pregiudicare il problema con una votazione contraria, noi dovremmo oggi rinviare l'esame del disegno di legge. Propongo pertanto un rinvio che non abbia carattere di reiezione netta del disegno di legge, ma lo scopo di mettere sull'avviso il Governo, nel senso che se ritiene che questa somma sia indispensabile al funzionamento dell'Ente, avvii in pari tempo la soluzione di tale questione.

È inammissibile che da 10-15 anni da che è istituito l'Ente, non si riesca a trovare una soluzione per tutti detti immobili che sono stati tirati su e che restano inoperosi. Un privato che con tutto questo patrimonio

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

venisse a chiedere 91 milioni di credito noi avremmo il diritto di punirlo; non si può amministrare il patrimonio dello Stato in tale maniera.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il Governo non ha trascurato il problema e l'ha posto allo studio, ma s'è trovato di fronte a delle difficoltà: la prima difficoltà è di ordine finanziario; da un primo sondaggio è apparso che bisognerebbe impiegare subito una somma di 6 miliardi di lire per potersi soltanto avviare ad una soluzione.

Posso quindi assicurare l'onorevole Corbino che il problema è considerato e continuerà ad esserlo. Il Governo insiste perché sia approvato il disegno di legge in esame, perché la somma di 91 milioni di lire è giustificata nel modo seguente: 21 milioni sono di stipendi che bisogna pagare; poi ci sono dei lavori fatti che bisogna pagare e sono anche quelli dei crediti che debbono essere estinti; vi sono poi delle forniture; c'è infine un deterioramento che si aggrava, se non viene predisposta una sorveglianza che deve essere pagata. Tutto ciò ammonta complessivamente a 69 milioni di lire.

Posso dare assicurazione alla Commissione che in un breve periodo il problema potrà essere studiato e le conclusioni potranno essere esposte alla Commissione; ma intanto è assolutamente urgente che tale somma sia concessa allo scopo di estinguere le passività che sono di carattere urgentissimo.

WALTER. Noi siamo d'accordo per respingere il disegno di legge fino a che il Governo non presenterà un piano organico, anche perché nel concedere l'ultimo stanziamento, si era deciso che non si sarebbe più stanziata alcuna somma se prima non fosse stato predisposto questo piano organico. Oggi, poi, noi non sappiamo nulla di tale Ente; non abbiamo neppure un resoconto delle spese finora sostenute. I 6 miliardi che occorreranno per ricostruire dovremo pur sempre spenderli, anche dopo che avremo continuato anno per anno a stanziare somme del genere. O demolire tutto, o vedere cosa si deve fare.

SULLO. Dichiaro di essere favorevole alla proposta dell'onorevole Corbino di un rinvio della discussione perché un problema di tal genere non si può risolvere pagando i servizi amministrativi e di vigilanza. Prego anche i colleghi di voler riflettere che se continuiamo con questi provvedimenti che danno all'Ente appena la possibilità di vivacchiare, pagando i debiti passati, noi non risolveremo nulla.

Noi poi sappiamo le cose sempre a consuntivo: non si possono sapere una volta tanto in fase preventiva? La proposta dell'onorevole Corbino non è rivoluzionaria. Sono ad essa favorevole.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Sono favorevole alla proposta di rinvio fatta dall'onorevole Corbino. La questione che si discute da circa tre anni anche con il comune di Roma, è legata al piano regolatore della capitale. Occorre una ponderata decisione perché in tal modo le cose non possono andare. Anche per il personale bisogna vedere se serve oppure no; non si può rinviare perennemente una decisione in merito.

Sono dunque favorevole al rinvio, alla condizione però che sia un rinvio non troppo dilazionato essendo necessario arrivare, effettivamente, ad una soluzione definitiva. Si stanno, fra l'altro, sviluppando tanti quartieri in tale zona e si stanno facendo spese per l'impianto dei servizi pubblici: a un certo punto bisognerà anche sapere quali dovranno essere i rapporti fra l'Ente e il Comune.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Corbino, nella sua proposta?

CORBINO. Insisto nel proporre il rinvio dell'esame del disegno di legge; si potrebbe anche fissare un tempo determinato, un mese o due, con l'impegno preciso da parte del Governo che entro questo termine presenti un provvedimento definitivo, così che noi avremo la sicurezza che questa sarà l'ultima volta in cui verremo chiamati ad approvare un provvedimento a carattere di sanatoria.

CAVINATO. E che sia accompagnato possibilmente da un bilancio dell'Ente.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo si oppone al rinvio?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Insisto che il disegno di legge sia discusso subito, trattandosi di una necessità urgente.

PRESIDENTE. E l'onorevole relatore?

DE PALMA, *Relatore*. Debbo innanzitutto pregare l'onorevole Sullo di non voler prendere alla lettera il titolo della legge. Quando si parla di servizi amministrativi e di vigilanza, e si va poi a leggere la relazione, si trova che tale contributo occorre oltre che per il pagamento degli stipendi agli impiegati — una quota minima — anche per le spese di liquidazione di impegni assunti e già effettuati.

Ora, io sono stato il primo a suonare il campanello d'allarme presso il Governo, dicendo: non ci mettete nella condizione fra pochi mesi di esaminare ancora altri provvedimenti di tal genere; e credo che tale allarme debba mettere il Governo nella necessità di esaminare il problema; ma, di fatto andare oggi a negare i 91 milioni, rinviare senza dare quella soluzione che si appalesa necessaria ed urgente, credo che voglia dire non risolvere il problema.

Non credo, d'altronde, che attraverso il termine di un mese o due il Governo possa essere in condizione di risolvere questo problema in cui sono in gioco molti miliardi, giacché il rappresentante del Governo ha detto che quella sistemazione, se vuole esser fatta, richiede un impiego e un impegno di 6 miliardi. È vero che una volta impiegati e impegnati questi 6 miliardi, noi contribuiremo a conservare edifici il cui valore può arrivare ai 15-16 miliardi; ma è vero anche che bisogna dare la possibilità al Governo, sia anche attraverso sovvenzioni che si possono richiedere agli istituti di credito, di poter arrivare ad una definizione alla quale io sono il primo ad associarmi.

Ma oggi come oggi, un rinvio di un mese o di due credo non risolverebbe nulla, ma aggraverebbe anzi questa situazione. Insisto quindi perché sia votato oggi il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** La questione è che la Commissione vuol sapere se c'è un programma, onorevole relatore: noi vogliamo avere assicurazioni che questa somma non venga concessa quasi inutilmente.

**DE PALMA, Relatore.** A questa sua richiesta, onorevole Presidente, può rispondere il Governo: il programma c'è; ci sono state delle trattative, ad esempio, per mandare colà la biblioteca nazionale, l'Archivio di Stato o altri uffici. Di ciò il Governo è edotto e può quindi rispondere meglio di me. Comunque la Commissione è arbitra di decidere come meglio crede.

**AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il bilancio.** Ho il dovere di far presente l'urgenza di tale provvedimento.

**PIERACCINI.** Dipende dal Governo e non dalla Commissione. Il Governo faccia rapidamente un programma e noi lo discuteremo e l'approveremo.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte di consumo con scadenza anteriore. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2427).**

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte di consumo con scadenza anteriore.

Prego il relatore onorevole Bavaro di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

**BAVARO, Relatore.** Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato compilato in vista della entrata in vigore della nuova legge sulla finanza locale, che, come è noto, sposta di molto i termini degli appalti della finanza locale. Il Governo ha ritenuto quindi opportuno presentare questo disegno di legge affinché non si determinino degli impegni quinquennali in base alla vecchia legge col conseguente impegno delle parti contraenti su posizioni e condizioni di gettito che possano essere modificate dalla entrata in vigore della nuova legge sulla finanza locale. Cioè, ci si riferisce alla questione degli aggi preventivati su una situazione tributaria che sarà certamente mutata dalla entrata in vigore della nuova legge. In vista di ciò, il Governo ha ritenuto opportuno presentare il presente disegno di legge che arriva tardi per le solite difficoltà di cui tante volte si è fatto cenno. Vi è necessità d'altra parte di un chiarimento e pertanto preciso che esso venga inserito come proposta mia con l'adesione del Governo: e cioè, che i contratti scadenti entro il 31 dicembre 1952 vengano prorogati in attesa della nuova legge; ma tutti i contratti che fino a questo momento siano stati eventualmente rinnovati oppure riappaltati non potranno subire alcuna deroga, per il principio generale che nessuna nuova legge può modificare i contratti già stipulati. È il principio generale della irretroattività della legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CAVINATO.** Quello che l'onorevole Bavaro dice è giusto, purché nel frattempo i contratti non si rinnovino.

**BAVARO, Relatore.** Naturalmente.

**CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Devo chiarire che i comuni sono stati avvertiti di non rinnovare gli appalti in attesa di questa legge. Però, in effetti, alcuni comuni hanno rinnovato gli

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

appalti, ma la legge non può disporre proroghe per contratti che sono stati rinnovati. La proroga riguarda solamente il 1952. I contratti che sono stati disdetti godono della proroga che questa legge stabilisce.

BAVARO, *Relatore*. C'è una condizione aggiuntiva: salvo che vadano in economia. È la proroga di un anno sostenuta dal senatore Fortunati per i contratti che scadono entro il 1952.

CAVINATO. Dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, faccio presente che voterò a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« I termini di scadenza degli appalti delle imposte di consumo, i quali vengono a scadere anteriormente al 31 dicembre 1952, sono prorogati fino a detta data, salvo che i Comuni assumano la gestione diretta ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà, poi, votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli uffici postali. (2396).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli uffici postali.

Prego il relatore onorevole Sullo a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

SULLO, *Relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame vorrebbe venire incontro alla gran massa dei possessori di titoli di Stato nominativi o al portatore, i quali risiedono in genere in comuni non capoluoghi di provincia. Nella relazione viene detto che si sta studiando una riforma di carattere generale per innovare all'attuale regolamentazione; innovazioni le quali tuttavia vengono anticipate in parte con il presente disegno di legge, con il quale si vorrebbe permettere che i titoli del debito pubblico, nominativi o al portatore, vengano consegnati direttamente attraverso le ricevitorie postali, onde consentire di non recarsi nel capoluogo di provincia.

Vi è una eccezione riguardante i titoli al portatore, i quali vengono limitati al valore

nominale di 100 mila lire. Quelli nominativi, invece, non hanno alcuna limitazione.

Sono senz'altro favorevole a questa nuova regolamentazione perché indubbiamente essa comporta una diminuzione di aggravio e un miglioramento dal punto di vista della comodità dei portatori di titoli, i quali in tal modo possono evitare di recarsi alle tesorerie provinciali.

C'è soltanto da fare un'osservazione per quanto riguarda l'articolo 3 che stabilisce, per questo servizio, il pagamento di diritti all'amministrazione postale, la cui misura va da 200 a 500 lire. E allora, in molti casi, dovendo gli interessati pagare dalle 2 alle 500 lire per riscuotere questi titoli nel luogo ove essi abitano, possono pensare anche alla non convenienza di recarsi nel capoluogo.

A me sembra che bisognerebbe sopprimere addirittura questi diritti, in quanto non credo che siano fonte di entrate notevoli. Addirverci senz'altro alla soppressione dell'articolo 3. Si potrebbe eventualmente disporre che l'Amministrazione postale riceva un corrispettivo dal Ministero del tesoro, ma questo si potrà stabilire in avvenire. Allo stato attuale, l'articolo 3 potrebbe essere soppresso. Mentre per i restanti due articoli, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CORBINO. Mi associo alla proposta del relatore di sopprimere l'articolo 3. Non dobbiamo dimenticare che oggi, fra lo Stato che deve fare debiti e la gente che gli deve prestare il denaro, chi è nella posizione più debole è lo Stato, il quale deve andare a sollecitare i risparmiatori affinché gli prestino danaro. È curioso che ogni qualvolta si emette un prestito si sostengono enormi spese per pubblicità, manifesti, ecc., mentre quando si devono consegnare i titoli si chiede ai sottoscrittori di pagare alcune centinaia di lire. Questo è come se a colui che sottoscrive si volesse dire: tenetevi i quattrini e non ne parliamo più!

Ciò detto, che lo Stato cominci a decentrare i servizi di debito pubblico è ottima prassi amministrativa, anche perché in pratica, nei grandi centri non vi è più molta gente disposta a sottoscrivere titoli del debito pubblico. I sottoscrittori si trovano piuttosto nei piccoli centri e, se li cominciamo a vessare con questi « diritti », facciamo un danno alla stessa Amministrazione del tesoro.

Vuol dire che poi il tesoro e l'Amministrazione delle poste vedranno come regolare la questione fra di loro: sorgeranno dei problemi

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

di custodia di questi titoli per le ricevitorie postali, od altro.

In sostanza (come altre volte ho avuto occasione di proporre), bisognerebbe arrivare a questo: che le sottoscrizioni ai debiti dello Stato dovrebbero essere fatte sulle bancarelle, proprio come si fa per la vendita dei biglietti delle lotterie, perché c'è moltissima gente, specialmente nei paesi, che non vuole far sapere i fatti propri e, quando compra titoli di Stato, non vuole che nessuno li veda.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

## ART. 1.

« La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle sezioni di tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro della ricevuta rilasciata a norma dell'articolo 217 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298.

A richiesta della parte, la consegna può essere fatta a mezzo degli uffici postali, purché il capitale nominale dei titoli al portatore e l'importo delle somme non superino complessivamente le lire centomila ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 2:

« Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i titoli e l'importo dei buoni, mandati o altri recapiti di pagamento vengono dalla Sezione di Tesoreria consegnati alla Direzione provinciale delle poste, contro quietanza del cassiere, previo il visto del direttore e del controllore.

La Direzione provinciale delle poste provvede quindi, a mezzo dell'ufficio postale competente, alla consegna dei titoli e delle somme all'avente diritto, previo ritiro della ricevuta di cui al precedente articolo, e alla restituzione della ricevuta medesima alla sezione di tesoreria provinciale.

È lasciata all'Amministrazione postale la facoltà di disciplinare il servizio nell'ambito degli uffici dipendenti con proprie norme interne ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Per il servizio di cui al precedente articolo 2 sono dovuti dagli interessati all'Amministrazione postale i seguenti diritti:

per pieghi contenenti titoli al portatore:			
sino a L.	5.000 di capitale nominale	L.	200
»	» 10.000	»	» 300
»	» 50.000	»	» 400
»	» 100.000	»	» 500

per pieghi contenenti titoli nominativi o misti:

sino a L.	5.000 di capitale nominale	L.	200
»	» 100.000	»	» 300
oltre	» 100.000	»	» 400

L'onorevole relatore ne ha chiesto la soppressione.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il disegno di legge, che rimane composto di due articoli, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della Guardia di finanza. (2464).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della Guardia di finanza.

In assenza del relatore, onorevole Tudi-sco, prego l'onorevole Vicentini di riferire in sua vece.

VICENTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame riguarda la concessione dell'autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della Guardia di finanza.

Il Fondo massa ha ricevuto dalle « Opere laiche di Loreto » in donazione un terreno sul quale il Fondo stesso verrebbe autorizzato a costruire un edificio per l'assistenza ai figli ed orfani della Guardia di finanza.

Ora, il disegno di legge autorizza in primo luogo il Fondo a ricevere la donazione, in secondo luogo lo autorizza a destinare gli avanzi netti di gestione degli esercizi 1950-51 e precedenti alla costruzione dell'edificio d'anziani indicato.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Propongo di dare voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Il Fondo massa della guardia di finanza è autorizzato ad effettuare la spesa per la costruzione di un edificio da destinarsi a sede di un collegio secondo le condizioni e le modalità che saranno stabilite in apposita convenzione da stipularsi con l'Ente nazionale per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza. Tale convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze, sarà comunicata alla Corte dei conti per la registrazione.

L'edificio sarà costruito su terreno che il Fondo massa è autorizzato a ricevere in donazione dalle Opere laiche di Loreto mediante atto pubblico da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze da registrarsi alla Corte dei conti.

(È approvato).

## ART. 2.

Per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo precedente e per le spese di primo impianto, arredamento ed organizzazione si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti, in ogni caso entro il limite di lire duecentocinquanta milioni dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1950-51 e precedenti.

(È approvato).

## ART. 3.

Per le spese di esercizio del collegio, il Fondo massa della guardia di finanza è autorizzato a stanziare annualmente nel proprio bilancio in aggiunta a quanto destinato, fra l'altro, per gli scopi di cui alla lettera c) del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473, una somma a titolo di contributo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione del Fondo massa avuto riguardo alle esigenze delle altre forme di attività assistenziali e provvidenziali dell'Ente.

(È approvato).

## ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo massa della guardia di finanza.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1951. (2468).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1951.

Nell'assenza temporanea del relatore, onorevole Chiaramello, prego l'onorevole Troisi di riferire in sua vece.

TROISI, *Relatore*. Per i comuni superiori a 300 mila abitanti si è stabilito con decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, di corrispondere a favore dei pensionati di guerra di prima categoria una indennità mensile di contingenza variabile in rapporto all'andamento dell'indice base del costo dell'alimentazione accertato nell'ultimo trimestre.

Ora, dai calcoli e dalle statistiche pubblicate, il risultato di questo indice ha avuto un andamento crescente rispetto alla base ottobre-dicembre 1945 considerato uguale a cento e propriamente nel trimestre aprile-giugno 1950 si è verificato un aumento di 4,7 e nel trimestre aprile-giugno 1951 un ulteriore aumento di 10,6.

Ora, con questo provvedimento si dispone appunto che l'indennità di contingenza venga corrisposta tenendo conto di questo indice dell'ottobre-dicembre 1947.

In sostanza si tratta di un adeguamento della indennità di contingenza per il variare del costo della vita, così come risulta dall'indice di statistica.

Propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'importo dell'indennità di contingenza istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1951 e per l'anno 1951, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2491).**

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.

L'onorevole Chiaramello ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Questo disegno di legge, che è stato già approvato dal Senato all'unanimità, fa parte di quella serie di provvedimenti che avevo preparato quando ero Sottosegretario per le pensioni di guerra per definire e per concludere la legislazione sulle pensioni di guerra stesse. Questo disegno di legge risolverà una infinità di casi che in parte sono già istruiti dalla direzione generale delle pensioni di guerra. Penso che il provvedimento non abbia bisogno di particolare illustrazione e che possa essere accettato nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli:

**ART. 1.**

Le vigenti disposizioni, che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, sono applicabili ai cittadini italiani i quali, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasioni di azioni, singole o collettive, aventi fini politici.

Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità, di cui al precedente articolo, sono liquidati nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatto di guerra, maggiorata del 20 per cento ».

WALTER. L'articolo 2 prevede una maggiorazione del 20 per cento. Non ritengo giusta questa maggiorazione, in quanto la stessa non è estesa a tutti i combattenti. Non comprendo un beneficio per una sola categoria. Dovremmo considerare allora anche i combattenti decorati al valore.

Rimanendo favorevoli al complesso della legge, ci dichiariamo contrari a questa maggiorazione del 20 per cento; per cui chiediamo la soppressione dell'articolo 2.

CHIARAMELLO, *Relatore*. A queste pensioni non si applica la tabella militare, ma quella civile e quindi tale maggiorazione del 20 per cento ha la sua ragione d'essere. Si tratta poi di una innovazione necessaria ed onesta limitata a casi sporadici. Si tratta di persone che in molti casi hanno dovuto abbandonare la Jugoslavia, divenendo profughe.

Ecco la ragione della maggiorazione del 20 per cento.

Mi risulta che questo stesso rilievo è stato fatto al Senato, ma poi la maggioranza ha accettato la disposizione dell'articolo 2. Ciò che l'onorevole Walter rileva, domani potrà essere oggetto di correzione per le altre categorie.

Insisto, pertanto, per l'approvazione dell'articolo 2.

CORBINO. Volevo fare rilevare all'onorevole relatore se l'inserire questo 20 per cento non pregiudichi la situazione rispetto agli altri pensionati, nel senso che noi poi ci sentiremo vincolati a concedere agli altri pensionati il 20 per cento. Io mi preoccupo dell'armonia delle disposizioni sulle pensioni. Dovendo fare delle ingiustizie preferisco che se ne faccia una piccola in questa sede, piuttosto che farne una grande a danno di tutti gli altri. Ecco perché, onorevole Chiaramello, mi sento più inclinato verso la proposta Walter, cioè per la soppressione, perché con ciò si pregiudica meno la posizione futura.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

GHISLANDI. L'onorevole Walter dovrebbe modificare la sua proposta non in senso restrittivo, ma estensivo. Noi dovremmo dare questi benefici a tutti o a nessuno, altrimenti si sollevano vivaci discussioni negli ambienti interessati.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Veramente nella mia proposta di legge quest'articolo non c'era. Io estendevo i benefici puramente e semplicemente ai civili.

PRESIDENTE. Onorevole Walter, ella insiste sulla proposta di soppressione dell'articolo 2?

WALTER. Sì.

CORBINO. Mi associo alla proposta dell'onorevole Walter.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 proposto dall'onorevole Walter.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi non oltre il 31 dicembre 1955, sarà stabilito il termine fino al quale avranno applicazione, per gli eventi di cui al precedente articolo 1, le disposizioni della presente legge, avuto riguardo alla situazione esistente al momento in cui sarà emanato il decreto medesimo.

(È approvato).

## ART. 4.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.

(È approvato).

## ART. 5.

Per gli eventi, di cui all'articolo 1, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per la liquidazione della pensione, assegno od indennità, deve essere presentata entro il termine perentorio di 5 anni dalla data predetta.

Chi lascia trascorrere più di un anno dalla data suddetta senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo

a quello della presentazione della domanda o dei titoli giustificativi.

Per gli eventi che dovessero verificarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai precedenti commi decorreranno per le pensioni dirette dalla data dell'evento e per le pensioni indirette dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

## ART. 6.

Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'articolo 1, le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati od invalidi di guerra, nonché dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.

(È approvato).

## ART. 7.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonché tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti di guerra, sono estese agli orfani ed ai congiunti dei caduti di cui al precedente articolo 1.

Sono poi estese ai mutilati ed invalidi di cui allo stesso articolo 1 le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che alle leggi medesime si ricolleggi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza agli invalidi predetti.

(È approvato).

## ART. 8.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del Capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Di questo articolo il relatore propone la soppressione. Pongo in votazione questa sua proposta.

(È approvata).

Propongo che si dia facoltà alla Presidenza di procedere al coordinamento, tenendo conto della soppressione degli articoli 2 e 9. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52 ». (2443).

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, concernente la prelevazione di lire 250.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52. (2445).

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio ». (2057).

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società Officine Aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000, un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale ». (2426).

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	6

(La Commissione approva).

« Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di consumo mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria ». (2428).

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Proroga al 31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte di consumo con scadenza anteriore ». (2427).

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli Uffici postali ». (2396).

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

« Autorizzazione al Fondo Massa della Guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un Collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della Guardia di finanza ». (2464).

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1951 ». (2468).

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ». (2491).

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

e della proposta di legge del senatore Braschi: « Agevolazioni fiscali agli olii pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-Olio) ». (2430).

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Cavalari, Cavinato, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, Costa, D'Agostino, De Martino Alberto, De Palma, Dugoni, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Massola, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Ricci Giuseppe, Salizzoni, Scarpa, Schiratti, Scoca, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zagari.

*Sono in congedo:*

Amendola Giorgio, Casoni, Chiostergi, De Martino Carmine, Tosi.

**La seduta termina alle 11,35.**